



BANCA
DI CREDITO COOPERATIVO
DI CONVERSANO
dal 1958

AVVISO ALLA CLIENTELA

Si informa la spettabile clientela che, a seguito dell'emanazione della 22 dicembre 2011, n. 214, cambiano alcune disposizioni introdotte dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 circa i

LIBRETTI AL PORTATORE

A decorrere dal 6 dicembre 2011 il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000 euro.

In caso di trasferimento di libretti al portatore, il cedente è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, alla banca emittente, i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento.

I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto a una somma non eccedente 999,99 euro entro il 31 marzo 2012.

LA VIOLAZIONE DI QUESTA DISPOSIZIONE È PUNITA CON UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DAL 10% AL 20% DEL SALDO DEL LIBRETTO. PER I LIBRETTI AL PORTATORE CON SALDO FINO A 3.000 EURO LA SANZIONE È PARI AL SALDO DEL LIBRETTO STESSO.

PER I LIBRETTI CON SALDO SUPERIORE A 3.000 EURO LA SANZIONE NON PUÒ ESSERE INFERIORE ALL'IMPORTO DI 3.000 EURO.

SI INVITA PERTANTO LA CLIENTELA A VOLER PRENDERE BUONA NOTA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI TALI DISPOSIZIONI NORMATIVE AL FINE DI EVITARE, IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE STESSE, LA CONSEGUENTE APPLICAZIONE DELLA RELATIVA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA.

IL NOSTRO PERSONALE È A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE E CHIARIMENTO.

Aggiornamento 27 dicembre 2011